

Unità	Numerazione	Data	Organi
DCP	189	29/07/2020	DC



DIREZIONE CENTRALE  
PATRIMONIO

**Oggetto:** procedura aperta in ambito nazionale, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva all'interno del Parco dell'Amicizia dei Popoli in località Baesse, nei pressi del cimitero militare tedesco di Costermano sul Garda (VR). (Gara n. 14/2020).

CIG: 8321923C19 - CUP: E53B15000000005

Determina di riammissione Petas S.r.l. e di conferma esclusione R.t.i. con capogruppo Ediltermosolar di Lucà Giuseppe.

#### IL DIRETTORE CENTRALE

visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

vista la determinazione a contrarre del 04 giugno 2020, n. 143, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta, in ambito nazionale, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 2 del citato decreto;

vista la determinazione del 20 luglio 2020, n. 183, di ammissione ed esclusione, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla gara in oggetto della società Petas S.r.l. e del R.t.i. con capogruppo Ediltermosolar di Lucà Giuseppe;

viste le note del 24.07.2020 con le quali rispettivamente la società Petas S.r.l. ed il R.t.i. con capogruppo Ediltermosolar di Lucà Giuseppe hanno proposto domanda di riammissione alla gara;

vista la relazione dell'Ufficio gare appalti lavori in data 29 luglio 2020, dalla quale risulta che:

- la Società Petas s.r.l. è in possesso, ai sensi del D.M. 37/2008, dell'abilitazione di cui all'art. 1 lett. f) "impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili", come riscontrato anche dalla visura camerale acquisita d'ufficio e che pertanto, in presenza del requisito, la dichiarazione di subappalto non può ritenersi necessaria per l'ammissione, ma rileva solo nella fase esecutiva;
- il R.t.i. Ediltermosolar di Lucà Giuseppe ha proposto domanda di riammissione alla gara asserendo di essere incorso in mero errore. Nel caso specifico sono state indicate le singole lavorazioni da subappaltare in maniera puntuale, riportando le definizioni riconducibili alle singole categorie che, inequivocabilmente, non comprendevano le "strutture in legno" di cui alla categoria OS32, qualificabili quale subappalto necessario per il quale non è stato possibile ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio ex articolo 83, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tenuto conto altresì della diligenza esigibile da parte di tutti i concorrenti alla procedura, a produrre completa documentazione, soprattutto per gli elementi che sono richiesti chiaramente a pena di esclusione;

Unità	Numerazione	Data	Organi
DCP	189	29/07/2020	DC

DETERMINA

- di riammettere la società PETAS S.r.l. alla gara in oggetto, per i suddetti motivi;
- di confermare il provvedimento di esclusione nei confronti del R.t.i. con capogruppo Ediltermosolar di Lucà Giuseppe, per i suddetti motivi;
- di autorizzare la pubblicazione sul profilo del committente del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
- di autorizzare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 2-bis del d.lgs. 50/2016.

Roma, 29 luglio 2020

Il Direttore centrale  
f.to dott. Carlo Gasperini